

Nota n°: 09/2022

Oggetto: Soppressione dell'esonero di fattura elettronica a favore dei contribuenti Forfettari

Sommario: Soppresso dall'1.7.2022 l'esonero della fattura elettronica a favore dei Forfettari.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015
- Art. 18, commi 2 e 3, DL n. 36/2022

Contenuto: _____

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con la disposizione prevista **dall'Art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2"**, modificando l'Art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 127/2015, ha disposto la soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica **esteso ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche.**

In particolare, viene previsto l'obbligo di fatturazione elettronica:

- a partire **dal 1° Luglio 2022** per i contribuenti minimi ed i soggetti in regime forfettario che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000,**
- a partire **dal 1° Gennaio 2024** per i contribuenti minimi ed i soggetti in regime forfettario **con ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a Euro 25.000.**

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

In base al comma 3 dell'Art. 18, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, è previsto che, **nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo** (1.7.2022-30.9.2022), vi sia un periodo transitorio in cui **non si applicheranno le sanzioni previste dall'Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese**

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.).

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO E OPERAZIONI CON SAN MARINO

Si fa presente inoltre che a partire dall'1.7.2022 i soggetti di cui alla lettera a) e a seguire dal 1° gennaio 2024 i soggetti di cui alla lettera b), essendo obbligati ad emettere fatture in formato elettronica, dovranno farlo anche nei confronti degli operatori di San Marino; non solo in base al comma 3-bis del citato Art. 1, D. Lgs. N. 127/2015 saranno tenuti all'invio del c.d. "Esterometro".

Lo Studio è a Vostra disposizione, oltre che per chiarimenti e informazioni, in caso di necessità di attivazione del servizio di fatturazione elettronica.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr.ssa Michela Marzinotto